


## SPAZIO AZIENDE

*Gli esperti del Centro Studi SEAC predispongono mensilmente la rubrica **“Spazio aziende”** a disposizione degli abbonati alle Informative Fiscali.*

***“Spazio aziende”** è destinato alla clientela dello Studio o dell’Associazione e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti in campo fiscale.*

*In allegato si riporta **“Spazio aziende”** n. 6 del mese di giugno 2012.*



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 06 di

## SPAZIO AZIENDE – giugno 2012

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Agevolazioni lavoratori rientrati in Italia</b></p> <p><b>Circolare Agenzia Entrate 4.5.2012, n. 14/E</b></p>	<p>Sono stati forniti chiarimenti in merito ai benefici fiscali ex art. 3, Legge n. 238/2010 a favore dei lavoratori rientrati in Italia. Le precisazioni si sono rese opportune anche in considerazione dell'ampliamento del periodo temporale di riferimento per la maturazione dei requisiti per l'accesso a detti benefici disposta dal DL n. 216/2011 (Decreto "Proroghe").</p>
<p><b>Gestione separata INPS e rivalsa 4%</b></p> <p><b>Messaggio INPS 7.5.2012, n. 7751</b></p>	<p>La rivalsa del 4% che il professionista iscritto alla Gestione separata INPS addebita in fattura al committente rappresenta una facoltà, costituendo quindi "oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l'unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'INPS, anche se facente parte di studio associato".</p>
<p><b>Credito d'imposta rivenditori quotidiani e periodici</b></p> <p><b>DL 18.5.2012, n. 63</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 21.5.2012, n. 117 il Decreto che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per il 2012 a favore dei soggetti che svolgono l'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici i quali, dall'1.1.2013, devono utilizzare opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre al fine di garantire la tracciabilità delle vendite e dei resi. Il credito è riconosciuto per sostenere l'adeguamento tecnologico dei predetti operatori. L'individuazione delle modalità attuative di tale disposizione è demandata ad un apposito Decreto.</p>
<p><b>Omessa compilazione quadro RW</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 24.5.2012, n. 19660</b></p>	<p>La mancata compilazione del quadro RW del mod. UNICO PF, destinato al monitoraggio degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria, può costituire un "indice" di evasione fiscale.</p>
<p><b>Professionista con collaboratore</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 23.5.2012, n. 8119</b></p>	<p>Non ha diritto al rimborso IRAP il professionista il che nel mod. UNICO evidenzia la corresponsione di compensi a collaboratori occasionali.</p>
<p><b>Falsa fatturazione e raddoppio sanzione</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 21.5.2012, n. 19247</b></p>	<p>L'imprenditore che emette fatture false nei confronti di un'azienda nella quale è amministratore è soggetto ad una doppia condanna, sia per emissione che per l'utilizzazione delle stesse.</p>

## COMMENTI

### IL NUOVO CALENDARIO DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER IL 2012

In considerazione del fatto che:

- ⇒ entro il 18.6.2012 i contribuenti sono già gravati dal versamento della nuova IMU;
- ⇒ la versione definitiva di GERICO e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore non è ancora disponibile;

con un apposito DPCM, disponibile in bozza, è previsto che i **versamenti risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2012 in scadenza il 18.6.2012** (18.7 con la maggiorazione dello 0,40%) possono essere effettuati:

- entro il **9.7.2012** senza maggiorazione;
- dal 10.7 al **20.8.2012** con la **maggiorazione dello 0,40%**.



Il differimento al 20.8 tiene conto della c.d. "Proroga di Ferragosto" introdotta "a regime" dall'art. 3-quater, DL n. 16/2012, Decreto c.d. "Semplificazioni fiscali".

### SOGGETTI INTERESSATI

La proroga interessa:

- le **"persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale;**
- i **"soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore ... e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze";**
- i **"soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi ... a società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente".**

Di conseguenza **possono beneficiare** della proroga:

- ⇒ **tutte le persone fisiche**, siano esse **"privati", imprenditori o lavoratori autonomi** che presentano il mod. UNICO 2012 a prescindere dal regime applicato (nuove iniziative, minimi, ecc.) e dal fatto che, per coloro che esercitano un'attività d'impresa / lavoro autonomo, sia o meno stato elaborato il relativo studio di settore;

⇒ **i soggetti diversi dalle persone fisiche** (ad esempio, sas, snc, srl, spa) **a condizione** che:

- esercitino un'attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e non siano esclusi dall'applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569.

In merito si rammenta che l'operatività della proroga **prescinde dell'effettiva applicazione dello studio di settore**. Infatti, in occasione dell'analoga proroga concessa nel 2007, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.7.2007, n. 41/E ha precisato che **"considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore"**, ferma restando l'esclusione dalla proroga, espressamente prevista dalla norma, per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a € 5.164.569.



**Non** possono fruire della proroga i soggetti che, avendo ricavi/compensi 2011 superiori a € 5.164.569 ma non a € 7.500.000, non applicano gli studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare i relativi modelli (causa di esclusione "3");

- siano tenuti, in base al **termine ordinario**, ad effettuare il **versamento** delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, **entro il 18.6.2012**.



**Non** possono quindi fruire della proroga, ad esempio, **le società che approvano il bilancio nel mese di giugno usufruendo del maggiore termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, in quanto le stesse sono "naturalmente" tenute ad effettuare i versamenti entro il **16.7** (16.8 con la maggiorazione dello 0,40% che slitta al 20.8 per effetto della c.d. "Proroga di Ferragosto");

⇒ **i soggetti titolari di redditi di partecipazione in società** per le quali sussistono le condizioni per poter beneficiare della proroga.



Con riguardo a tale previsione va evidenziato che per i **soci/collaboratori di impresa familiare "persone fisiche"** la proroga è **concessa "a prescindere"** in quanto gli stessi rientrano nei soggetti contemplati nel citato comma 1. Di conseguenza la stessa dovrebbe riguardare i soggetti "diversi dalle persone fisiche" (ad esempio, la srl socia di una srl).

### VERSAMENTI PROROGATI

Il differimento trova applicazione, in generale, con riferimento a **tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi / IRAP 2012** il cui termine di versamento "ordinario" è fissato al 18.6.2012.

Di conseguenza, **oltre** al versamento del saldo 2011 e dell'acconto 2012 di **IRPEF, IRES e IRAP** sono da ritenersi differiti anche i versamenti relativi a:

- ♦ **addizionali IRPEF;**
- ♦ **saldo IVA** per i soggetti che presentano la **dichiarazione in forma unificata;**
- ♦ **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
- ♦ saldo 2011 e acconto 2012 della c.d. "**cedolare secca**";
- ♦ **acconto del 20%** dell'imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
- ♦ **imposte sostitutive** (regime nuove iniziative, regime dei minimi, ecc.);
- ♦ **imposta "patrimoniale"** per attività/immobili detenuti all'estero.

CONTRIBUENTI	VERSAMENTI	TERMINE ORDINARIO	TERMINE PROROGATO	
			SENZA 0,40%	CON 0,40%
Persone fisiche	derivanti da: - mod. UNICO - mod. IRAP	18.6.2012 (18.7 con 0,40%)	9.7.2012	20.8.2012
Soggetti diversi da persone fisiche per i quali sono stati elaborati gli studi di settore	derivanti da: - mod. UNICO - mod. IRAP	18.6.2012 (18.7 con 0,40%)	9.7.2012	20.8.2012

Si rammenta che, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.5.2011, n. 103161, la proroga è **applicabile anche al diritto CCIAA 2012** in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è "ancorato" al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fermo restando che il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto "*dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali*".



Il versamento dell'**acconto 2012 dell'IMU** rimane fissato al **18.6.2012**.

## SCADENZARIO Mese di GIUGNO

### Venerdì 15 giugno

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di maggio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>MOD. 730/2012</b>	Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3.

### Lunedì 18 giugno

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute da marzo per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il mese di maggio (soggetti mensili).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 18% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 18% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>

<b>DIRITTO ANNUALE CCIAA</b> <b>SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento del diritto CCIAA 2012 (codice tributo 3850).
<b>IMU 2012</b>	Versamento (da parte dei proprietari, titolari di altri diritti reali, locatari di immobili in leasing) dell'imposta dovuta a titolo di acconto per il 2012, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli.
<b>MOD. UNICO 2012</b> <b>SOCIETÀ DI PERSONE</b> <b>SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2011 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<b>MOD. UNICO 2012</b> <b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</b> <b>SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2011 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2011 e primo acconto 2012);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<b>MOD. IRAP 2012</b> <b>SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento dell'IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.

**Mercoledì 20 giugno**

<b>MOD. 730/2012</b>	Presentazione del mod. 730/2012 al CAF/professionista abilitato da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, unitamente alla scelta del 8 e/o 5 per mille contenuta nel mod. 730-1.
----------------------	--

**Lunedì 25 giugno**

<b>IVA COMUNITARIA</b> <b>ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili).
--	---

<b>Lunedì 2 luglio</b>	
<b>5% DELL'IRPEF ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI</b>	<p>Invio, a mezzo raccomandata A/R, alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti delle ONLUS e degli enti di volontariato iscritti nell'apposito elenco 2012, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d'identità.</p> <p>Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all'Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell'associazione.</p>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</p>
<b>MOD. UNICO 2012 PERSONE FISICHE</b>	<p>Presentazione presso un ufficio postale del mod. UNICO 2012 PF, relativo al 2011, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.</p>
<b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.7.2011</b>	<p>Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione ex DL n. 282/2002 dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, non in regime d'impresa, all'1.7.2011 (codici tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).</p>
<b>MOD. 730/2012</b>	<p>Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del CAF/professionista abilitato che presta l'assistenza fiscale, del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3.</p>
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI</b>	<p>Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative a maggio (soggetti mensili).</p>
<b>COMUNICAZIONE CONTRATTI DI LEASING / LOCAZIONE / NOLEGGIO</b>	<p>Invio telematico della comunicazione dei dati riguardanti i contratti stipulati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel 2011, da parte delle società di leasing:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- che non hanno già risposto al questionario ex art. 32, comma 1, n. 4 e 8, DPR n. 600/73 e che intendono farlo tardivamente;</li> <li>- che non hanno ricevuto il questionario;</li> </ul> </li> </ul> <p>per i contratti di leasing finanziario e/o operativo, aventi ad oggetto immobili e mobili;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dal 21.11 al 31.12.2011, da parte degli operatori esercenti l'attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili.</li> </ul>
<b>RICONOSCIMENTO RURALITÀ IMMOBILI</b>	<p>Presentazione all'Agenzia del Territorio della domanda, da parte dei soggetti interessati, per ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili.</p>